



Bruxelles, 18.12.2013
C(2013) 9256

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del 18.12.2013

**che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

CAPO I.....	20
CAPO II Requisiti procedurali.....	30
CAPO III Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti	31
Sezione 1 — Aiuti a finalità regionale	31
Sezione 2 - Aiuti alle PMI.....	38
Sezione 3 - Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti	40
Sezione 4 - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.....	45
Sezione 5 — Aiuti alla formazione	49
Sezione 6 — Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità	50
Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente.....	52
Sezione 8 - Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali	62
Sezione 9 - Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote ...	63
Sezione 10 - Aiuti per le infrastrutture a banda larga	63
Sezione 11 — Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio.....	64
Sezione 12 - Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali.	67
CAPO IV Disposizioni finali	68

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del 18.12.2013

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

[previa pubblicazione del progetto del presente regolamento [*riferimento alla GU*],]

[sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,]

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Nel regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, in conformità dell'articolo 109 del trattato, che le seguenti categorie possono essere esenti dall'obbligo di notifica: gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese ("PMI"), gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale. Su questa base la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ("regolamento generale di esenzione per categoria")², in vigore fino al 31 dicembre 2013.
- (2) Inoltre, il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 733/2013³ che modifica il regolamento (CE) n. 994/98, con il quale ha autorizzato la Commissione a estendere l'ambito d'applicazione dell'esenzione a nuove categorie di aiuti. Su questa base, è opportuno che il presente regolamento preveda l'esenzione per categorie di aiuti rispetto alle quali l'esperienza della Commissione consente di definire condizioni di compatibilità. Fra tali nuove categorie di aiuti esenti devono rientrare: gli aiuti

¹ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

² GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

³ GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11.

destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli aiuti a favore dell'innovazione, gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali. Dopo aver acquisito una sufficiente esperienza che consenta di elaborare criteri operativi di esenzione atti a garantire la compatibilità ex ante di altre categorie di aiuti, la Commissione intende rivedere l'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di comprendere taluni tipi di aiuti in questi settori. In particolare la Commissione prevede di definire i criteri applicabili alle infrastrutture portuali e aeroportuali entro dicembre 2015.

- (3) Con la comunicazione “Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE”⁴, la Commissione ha dato l’avvio a una vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contribuendo agli sforzi degli Stati membri per un uso più efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo ex ante delle misure di aiuto da parte della Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e iii) semplificare le norme e garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, basate su motivazioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi.
- (4) Il presente regolamento consente una migliore definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme, nonché una maggiore semplificazione e deve accompagnarsi a una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell’Unione, mantenendo al contempo la proporzionalità e preservando le competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri.
- (5) L’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 ha consentito alla Commissione di definire meglio le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria; allo stesso tempo ha evidenziato la necessità di rafforzare la trasparenza, controllare ed effettuare un’adeguata valutazione dei regimi molto grandi, tenendo conto dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato interno.
- (6) Conviene definire le condizioni generali per l’applicazione del presente regolamento sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che l’aiuto persegua obiettivi di interesse comune, abbia un chiaro effetto di incentivazione, sia opportuno e proporzionato, sia concesso in piena trasparenza e sottoposto a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (7) Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti devono essere esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE”, COM(2012) 209 final dell’8.5.2012.

- (8) Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri possano notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento.
- (9) Alla luce del maggior rischio di distorsione degli scambi e della concorrenza che presentano i grandi regimi, è necessario escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi la cui spesa annuale per aiuti di Stato superi una soglia calcolata in base al PIL nazionale e un valore assoluto, soprattutto in vista di assoggettarli a valutazioni ex post. Detti regimi devono essere notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato al fine di valutarne la conformità ai criteri di compatibilità stabiliti nel presente regolamento e di definirne previamente un piano di valutazione e la durata temporale. La valutazione ex post ha l'obiettivo di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, l'efficacia della misura di aiuto alla luce degli obiettivi e degli indicatori generali e specifici predefiniti e l'incidenza della misura sulla concorrenza e gli scambi. L'esame di proroghe di regimi oggetto di valutazione o di regimi successivi che vi subentrano terrà conto dell'esito di detta valutazione.
- (10) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. In linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- (11) Il presente regolamento deve applicarsi in linea di principio alla maggior parte dei settori dell'economia. In alcuni settori occorre, tuttavia, limitare il campo di applicazione del regolamento in considerazione delle norme specifiche cui sono soggetti. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il presente regolamento deve applicarsi unicamente agli aiuti alla formazione, agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, agli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il presente regolamento deve applicarsi unicamente agli aiuti a finalità regionale al funzionamento (compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto in una regione ultraperiferica), agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente, agli aiuti alla formazione e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento ... della Commissione [*che sostituisce il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli*].
- (12) È opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni. Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un

produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito⁵ che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regolamento non deve essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.

- (13) Alla luce della decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive⁶, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti volti ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive. In considerazione della summenzionata decisione del Consiglio, il presente regolamento deve applicarsi al settore del carbone per altri tipi di aiuti, in particolare gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti alla formazione, fatta eccezione per gli aiuti a finalità regionale.
- (14) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
- (15) È opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁷, al fine di evitarne l'elusione, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un'impresa per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.
- (16) L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.
- (17) Considerato il maggiore rischio di alterazione delle condizioni degli scambi che gli aiuti di importo elevato presentano sia individualmente che cumulativamente, occorre che essi siano valutati dalla Commissione già dalla loro notifica. Nell'ambito del presente regolamento, è pertanto opportuno fissare una soglia per ogni categoria di aiuto, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e del suo probabile effetto sulle condizioni degli scambi. Gli aiuti di importo superiore a tali

⁵ Causa C-456/00, *Francia/Commissione* (Raccolta 2002, pag. I-11949).

⁶ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

⁷ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2, prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004 (GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3).

soglie restano quindi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

- (18) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi ("aiuti trasparenti"). Per taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali, le misure per il finanziamento del rischio e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, occorre che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Ad esempio non è opportuno considerare aiuti trasparenti i conferimenti di capitale, ferme restando le condizioni specifiche riguardanti il finanziamento del rischio. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie devono essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" previsti per i rispettivi tipi di impresa. Ad esempio, per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie⁸ precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto.
- (19) Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, conviene che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe anche in mancanza di aiuto. Gli aiuti devono essere esenti dalla notifica a norma del presente regolamento solo se i lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.
- (20) Qualora un aiuto ad hoc contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. Lo Stato membro deve verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale delle dimensioni o della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, l'effetto di incentivazione deve essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.
- (21) Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto gli aiuti previsti nell'ambito di tali regimi sono concessi secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. Secondo tale condizione specifica, i regimi in questione devono essere stati adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica tuttavia nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.

⁸ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

- (22) Per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento, gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità e gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote e gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, l'esistenza di un effetto di incentivazione non si applica o deve essere presunta se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti.
- (23) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che, nella misura del possibile, gli importi massimi di aiuto siano definiti in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare le intensità massime di aiuto, a causa dell'impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, conviene fissare importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità delle misure di aiuto. Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le intensità massime di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che consenta di ridurre quanto più possibile le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato e di rimediare adeguatamente a uno specifico fallimento del mercato o risolvere un determinato problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, l'intensità di aiuto deve rispettare le intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.
- (24) Per il calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Anche i costi ammissibili devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni deve essere il tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁹. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto devono essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È quindi opportuno stabilire che, qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili previste nel presente regolamento possono essere aumentate, tranne nel caso degli aiuti a finalità regionale (che possono essere esentati solo se conformi alle carte approvate).
- (25) Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una

⁹ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale ("importo limitato") occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

- (26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esenti a norma dello stesso regolamento o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo deve essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra misure di aiuto con e senza costi ammissibili individuabili, per il cumulo con aiuti "de minimis" e per il cumulo con gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità.
- (27) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
- (28) Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati, è importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è, quindi, essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, il presente regolamento deve prevedere l'obbligo di istituire un unico sito web sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale. Gli Stati membri devono pubblicare su questi siti web informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento in un formato standardizzato, il testo integrale di ciascuna misura di aiuto e informazioni sulla concessione degli aiuti individuali. Tale obbligo deve costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. Il sito web della Commissione deve contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.
- (29) Per garantire un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito alle misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento e in merito all'applicazione dello stesso. Conviene altresì stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono conservare in merito agli aiuti esentati a norma del presente

regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999¹⁰.

- (30) Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione deve poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata deve fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. Qualora non soddisfino le condizioni di compatibilità di cui ai capi I e III, gli aiuti concessi non sono coperti dal presente regolamento e costituiscono, pertanto, aiuti illegali che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 659/1999. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento hanno beneficiato dell'esenzione per categoria.
- (31) Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese¹¹.
- (32) Gli aiuti a finalità regionale, essendo volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. L'obiettivo di tali aiuti è incoraggiare lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro in un contesto sostenibile. Nelle zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, si possono concedere aiuti a finalità regionale volti a promuovere la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Poiché, rispetto alle PMI, le grandi imprese tendono ad essere meno esposte agli svantaggi regionali quando investono in una zona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese devono essere esentati dall'obbligo di notifica solo per investimenti iniziali a favore di nuove attività economiche in tali zone.
- (33) Se un regime di aiuti a finalità regionale è destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. Pertanto i regimi settoriali non possono essere esentati dall'obbligo di notifica. Tuttavia, all'atto della notifica, la Commissione può valutarne i possibili effetti positivi nel quadro degli orientamenti o delle discipline in vigore. Ciò vale, in particolare, per i regimi di aiuti a finalità regionale a favore di attività economiche nel settore del carbone, della costruzione navale e dei trasporti. Si ritiene inoltre che nei settori dell'acciaio e delle fibre sintetiche, per le loro caratteristiche specifiche, gli

¹⁰ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

¹¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

effetti positivi in termini di coesione non possano prevalere sugli effetti negativi degli aiuti a finalità regionale; non si possono pertanto concedere aiuti a finalità regionale in questi settori. Infine, considerato che i settori del turismo e della banda larga svolgono un ruolo importante nelle economie nazionali e, in generale, esercitano un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che i regimi di aiuti a finalità regionale a favore delle attività turistiche e della banda larga siano esenti dall'obbligo di notifica. Anche la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli è strettamente connessa alle economie locali e regionali ed è auspicabile che benefici dell'esenzione per categoria.

- (34) Per ridurre al minimo l'impatto distorsivo sul mercato interno dell'energia e garantire una maggiore attenzione all'efficienza in termini di costi, gli investimenti nelle zone assistite a favore dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, dalla cogenerazione e dal teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sono consentiti alle condizioni stabilite nella sezione sulla tutela dell'ambiente del presente regolamento. Non sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli aiuti di Stato a favore della produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili e delle infrastrutture dell'energia, a causa del probabile effetto altamente distorsivo di tali aiuti sul mercato interno dell'energia.
- (35) Per evitare di favorire il fattore "capitale" di un investimento rispetto al fattore "lavoro", è necessario che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti siano misurabili sulla base sia dei costi di investimento che dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati direttamente da un progetto d'investimento.
- (36) È opportuno che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non siano esenti dall'obbligo di notifica nel caso in cui siano concessi a un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nel SEE o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività nella zona interessata entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.
- (37) La Commissione ha acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato agli aiuti a finalità regionale al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o in zone scarsamente popolate o i sovraccosti di produzione e di esercizio (diversi dai costi aggiuntivi di trasporto) sostenuti dai beneficiari stabiliti nelle regioni ultraperiferiche. Per ridurre al minimo l'impatto ambientale e le emissioni, gli aiuti volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto saranno calcolati sulla base dei mezzi di trasporto che comportano il minor costo esterno per l'ambiente, compreso in termini di utilizzo di energia. Gli aiuti a finalità regionale al funzionamento che compensano i sovraccosti nelle regioni periferiche, diversi dai costi aggiuntivi di trasporto, possono considerarsi compatibili con il mercato interno e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo a condizione che il loro livello sia limitato a una certa proporzione del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata o del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella stessa regione.
- (38) Gli aiuti per lo sviluppo urbano, affrontando l'elevata concentrazione di problemi di natura economica, ambientale e sociale delle aree urbane situate nelle zone assistite individuate in una carta degli aiuti a finalità regionale, contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. I

fallimenti del mercato cui gli aiuti per lo sviluppo urbano devono rimediare sono connessi alle condizioni di finanziamento per lo sviluppo urbano, alla mancanza di un approccio integrato per lo sviluppo urbano, a una carenza di finanziamenti che ha reso necessaria una maggiore mobilitazione delle limitate risorse pubbliche e all'esigenza di un'impostazione più commerciale per la riabilitazione delle zone urbane. È quindi opportuno che gli aiuti per lo sviluppo urbano volti a sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per affrontare i problemi supplementari individuati nelle zone assistite fruiscono di un'esenzione per categoria.

- (39) È opportuno che gli investimenti corrispondenti alle priorità della strategia Europa 2020 in materia di tecnologie verdi, RSI e passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio che vengono realizzati nelle zone assistite individuate in una carta degli aiuti a finalità regionale possano ricevere importi più elevati di aiuto tramite maggiorazioni regionali.
- (40) Le PMI svolgono un ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e di sviluppo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che provocano loro gli svantaggi tipici descritti di seguito. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, è pertanto necessario che il presente regolamento esoneri alcune categorie di aiuti quando gli aiuti sono concessi a favore delle PMI. Fra le categorie contemplate devono rientrare, in particolare, gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI e gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.
- (41) Le PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento [COM(2011) 611 FESR/CTE] hanno spesso difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi che derivano dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l'importanza della cooperazione territoriale europea (CTE) quale obiettivo della politica di coesione volto a fornire un quadro per l'attuazione di azioni comuni e scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è auspicabile che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di agevolarne la conformità alle norme sugli aiuti di Stato. In materia di cooperazione territoriale europea, il presente regolamento deve affrontare le questioni specifiche riguardanti l'intensità degli aiuti a finalità regionale applicabile ai progetti CTE, i costi di cooperazione delle PMI connessi ai progetti CTE e gli obblighi di pubblicazione e informazione e di comunicazione e conservazione dei dati a fini di controllo.
- (42) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole e le medie imprese e dei loro svantaggi specifici, si possono fissare diverse intensità di base e diverse maggiorazioni.
- (43) Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese¹² esistono, nell'Unione, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano determinati tipi di investimenti in determinate fasi dello sviluppo aziendale. Tali fallimenti del mercato derivano da una

¹² GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento dei mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e può giustificare l'intervento pubblico, risiede nell'imperfezione e nell'asimmetria dell'informazione. Ciò non solo incide sull'erogazione di capitale di rischio ma ostacola altresì l'accesso al finanziamento del debito per talune PMI. Pertanto, a determinate condizioni, è opportuno esentare dall'obbligo di notifica le misure per il finanziamento del rischio che cercano di attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un deficit di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari.

- (44) A talune condizioni, occorre esentare dall'obbligo di notifica anche gli aiuti all'avviamento per le piccole imprese, gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate in PMI e gli aiuti per i costi di esplorazione delle PMI.
- (45) Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica sostenibile, rafforzare la competitività e promuovere l'occupazione. L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 e della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione¹³ dimostra che i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e provocare inefficienze. Questi effetti sono generalmente connessi ad esternalità, a ricadute in termini di beni pubblici/conoscenza, a un'informazione imperfetta e asimmetrica e a problemi di coordinamento e di messa in rete.
- (46) Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare per le PMI, le quali possono incontrare difficoltà ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o a personale altamente qualificato. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità e gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, compresi gli aiuti per finanziare i costi connessi ai diritti di proprietà industriale delle PMI, possono ovviare a tali problemi ed è pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esenti dall'obbligo di notifica.
- (47) Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale oppure in nessuna di esse. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, ossia ripercorrere le varie fasi dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può quindi essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, un'attività realizzata in una fase iniziale può rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale. La parte sovvenzionata del progetto può altresì comprendere studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca.
- (48) Per aprire nuovi orizzonti alla ricerca e all'innovazione, diventano sempre più necessarie infrastrutture di ricerca di alta qualità in quanto attraggono ricercatori da

¹³ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

tutto il mondo e sono essenziali soprattutto per le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per le principali tecnologie abilitanti. Le infrastrutture pubbliche di ricerca devono continuare a collaborare con la ricerca industriale. Occorre garantire l'accesso a infrastrutture di ricerca a finanziamento pubblico secondo modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie. Se tali condizioni non sono rispettate, la misura di aiuto non può fruire dell'esenzione dall'obbligo di notifica. Una determinata infrastruttura di ricerca può essere detenuta, gestita e utilizzata da più soggetti e può essere utilizzata in modo cooperativo da enti pubblici e da imprese.

- (49) Le infrastrutture di ricerca possono servire per attività economiche e non economiche. Per evitare che alcune attività economiche possano beneficiare di aiuti di Stato tramite il finanziamento pubblico di attività non economiche, è necessario poter facilmente distinguere i costi e il finanziamento delle due tipologie di attività. Se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia economiche che non economiche, il finanziamento con risorse statali dei costi connessi alle attività non economiche non costituisce aiuto di Stato. I finanziamenti pubblici sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Solo questi ultimi sono presi in considerazione al fine di assicurare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto. Se utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, l'infrastruttura può essere interamente esclusa dalle norme in materia di aiuti di Stato anche se viene utilizzata per un'attività economica puramente accessoria, ossia un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata. Questa condizione si può ritenere soddisfatta se la capacità assegnata ogni anno all'attività economica non supera il 15 per cento della capacità annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca.
- (50) Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati ad affrontare le inefficienze del mercato dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo di tali poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze al loro interno. Gli aiuti di Stato possono contribuire a ovviare a questo problema in due modi: in primo luogo, finanziando gli investimenti in infrastrutture aperte e comuni per i poli di innovazione e, in secondo luogo, sostenendo il funzionamento dei poli, così da migliorare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento. È tuttavia opportuno che gli aiuti al funzionamento a favore dei poli di innovazione siano consentiti solo su base temporanea per un periodo limitato, durante il quale il rapporto tra l'importo globale dell'aiuto concesso e il totale dei costi ammissibili non deve superare il 50 per cento, indipendentemente dalla distribuzione dell'aiuto nel periodo.
- (51) L'innovazione dei processi e dell'organizzazione può risentire di fallimenti del mercato, sotto forma di informazione imperfetta e di esternalità positive, che devono essere oggetto di misure specifiche. Gli aiuti per questo tipo d'innovazione sono importanti soprattutto per le PMI, poiché queste sono soggette a vincoli che possono ridurre la capacità di migliorare i metodi di produzione o di distribuzione o di rafforzare significativamente le pratiche commerciali, l'organizzazione del luogo di lavoro e le relazioni esterne. Al fine di stimolare le grandi imprese a collaborare con le PMI nelle attività d'innovazione dei processi e dell'organizzazione, è opportuno che anche le misure di aiuto che finanziano i costi sostenuti dalle grandi imprese per tali attività beneficino, a determinate condizioni, del regolamento di esenzione per categoria.

- (52) La promozione della formazione e dell'assunzione/occupazione dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche dell'Unione e degli Stati membri.
- (53) La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria dell'Unione e svolge un ruolo importante nella strategia dell'Unione a favore dell'occupazione. Aiuti di questo tipo devono quindi, a determinate condizioni, essere esenti dall'obbligo di notifica. Tenuto conto degli svantaggi particolari che le PMI si trovano ad affrontare e dei costi relativi più elevati che esse devono sostenere per investire nella formazione, occorre aumentare, nel caso delle PMI, le intensità degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Le intensità degli aiuti esentati dal presente regolamento devono essere incrementate anche se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o a lavoratori con disabilità. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.
- (54) Alcune categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità incontrano ancora notevoli difficoltà per accedere al mercato del lavoro e per rimanervi. Per questo motivo, appare giustificata l'adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale di queste categorie di lavoratori, in particolare dei giovani. Poiché il costo del lavoro rientra nei normali costi di esercizio di ogni impresa, è particolarmente importante che gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità abbiano un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non si limitino a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esenti dall'obbligo di notifica, se verosimilmente aiutano queste categorie di lavoratori ad accedere o a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi. I principali elementi della strategia dell'UE sulla disabilità¹⁴, che combina iniziative antidiscriminazione, per le pari opportunità e di inclusione attiva, rispecchiano la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che è stata sottoscritta dall'UE e dalla maggioranza degli Stati membri. Il presente regolamento fa riferimento agli aiuti a favore di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della convenzione.
- (55) La crescita sostenibile per un'economia efficiente dal punto di vista delle risorse, più verde e più competitiva è una delle componenti principali della strategia di crescita del programma Europa 2020¹⁵. Lo sviluppo sostenibile dipende, tra le altre cose, da un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. I fallimenti del mercato che si verificano nel settore della tutela dell'ambiente fanno sì che, in normali condizioni di mercato, le imprese non abbiano sempre un incentivo a ridurre l'inquinamento che provocano, giacché una tale riduzione potrebbe aumentare i loro costi senza procurare benefici. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività.
- (56) L'introduzione di norme ambientali obbligatorie può risolvere tale fallimento del mercato. Mediante investimenti che vanno oltre le norme obbligatorie dell'Unione si può conseguire un livello più elevato di tutela ambientale. Pertanto, al fine di

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", COM(2010) 636 definitivo.

¹⁵ Comunicazione della Commissione, "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 definitivo.

incentivare le imprese a migliorare il livello di tutela ambientale al di là delle norme obbligatorie dell'Unione europea, è opportuno che gli aiuti di Stato in questo settore siano oggetto di un'esenzione per categoria. Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme nazionali vincolanti più rigorose delle corrispondenti norme dell'Unione, tali aiuti di Stato possono essere concessi indipendentemente dall'esistenza norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione.

- (57) In linea di principio, gli investimenti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore non possono beneficiare di aiuti. Tuttavia, gli aiuti di Stato che incentivano le imprese ad adattarsi anticipatamente a norme future dell'Unione non ancora in vigore e non applicabili retroattivamente possono indurre le imprese a migliorare il loro comportamento ambientale. Gli aiuti alle imprese per adeguarsi a norme future dell'Unione possono consentire di raggiungere più rapidamente un elevato livello di tutela dell'ambiente ed è pertanto auspicabile che beneficino dell'esenzione ai sensi del presente regolamento.
- (58) Fra gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'UE si è prefissata di conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020 e, in particolare, ha adottato la direttiva sull'efficienza energetica che stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione con l'obiettivo generale di ridurre di almeno il 20% il consumo di energia primaria dell'Unione. Al fine di agevolare il conseguimento di detti obiettivi, è opportuno che le misure a favore di investimenti per l'efficienza e il risparmio energetico, della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico fruiscono di un'esenzione per categoria.
- (59) Per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili¹⁶ e nella misura in cui occorra un sostegno aggiuntivo oltre a un quadro normativo quale il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione¹⁷, è necessario che il presente regolamento preveda la possibilità di esentare gli aiuti agli investimenti che promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili. È auspicabile che anche gli aiuti al funzionamento a favore di impianti su scala ridotta che producono energia rinnovabile beneficino, a condizioni ben definite, di un'esenzione per categoria, vista la limitata distorsione degli scambi e della concorrenza. Tuttavia, al fine di ridurre al minimo l'importo degli aiuti, conviene che il sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia oggetto di un'esenzione per categoria solo se concesso sulla base di una procedura di gara competitiva e mediante un meccanismo che espone i produttori di energia rinnovabile ai prezzi di mercato.
- (60) Gli aiuti per la produzione di energia idroelettrica possono avere un duplice impatto: da un lato, un impatto positivo in termini di emissioni ridotte di gas a effetto serra e, dall'altro, un probabile impatto negativo sui sistemi idrici e sulla biodiversità. È pertanto opportuno che, nel concedere aiuti per l'energia idroelettrica, gli Stati membri rispettino la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.

¹⁶ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

¹⁷ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- (61) Deve essere inoltre garantito che gli aiuti siano concessi unicamente a forme sostenibili di energie rinnovabili. È opportuno che gli aiuti per i biocarburanti siano oggetto del presente regolamento nella misura in cui sono concessi per biocarburanti avanzati in linea con la proposta della Commissione di limitare a livello mondiale la conversione dei terreni alla produzione di biocarburanti¹⁸.
- (62) Gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE¹⁹ a favore della tutela dell'ambiente di cui al presente regolamento possono contribuire indirettamente alla protezione ambientale. Tuttavia le imposte ambientali dovrebbero rispecchiare il costo sociale delle emissioni mentre gli sgravi fiscali possono incidere negativamente su questo obiettivo: sembra pertanto opportuno limitare la durata di questi ultimi alla durata del presente regolamento. Al termine di tale periodo, è necessario che gli Stati membri riconsiderino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Tuttavia, se un articolo specifico del presente regolamento riguarda la misura di aiuto concessa sotto forma di esenzione fiscale, è necessario applicare tale articolo.
- (63) Gli aiuti per il risanamento di siti contaminati sono giustificati quando non è possibile individuare il responsabile della contaminazione in base al diritto applicabile, la cui identificazione fa scattare l'applicazione del principio "chi inquina paga". È opportuno applicare le condizioni sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, quali definite nella direttiva 2004/35/CE²⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, modificata dalla direttiva 2006/21/CE²¹ e dalla direttiva 2009/31/CE²². A determinate condizioni, il presente regolamento deve esentare questo tipo di aiuti al fine di agevolare la correzione di un danno ambientale esistente.
- (64) Gli studi ambientali possono contribuire ad individuare gli investimenti necessari per raggiungere un livello più elevato di tutela dell'ambiente. È pertanto opportuno che gli aiuti di Stato a favore della realizzazione di studi ambientali volti a sostenere gli investimenti a tutela dell'ambiente contemplati dal presente regolamento siano oggetto di un'esenzione per categoria. In quanto obbligatori per le grandi imprese, gli audit energetici non possono beneficiare di aiuti di Stato.
- (65) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Ai fini del presente regolamento, è necessario considerare eventi calamitosi di origine naturale i terremoti, le frane, le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, le valanghe, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non devono essere considerati una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per garantire che gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali

¹⁸ COM(2012) 595 del 17.10.2012.

¹⁹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

²⁰ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

²¹ Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).

²² Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

rientrino di fatto nella deroga, è opportuno che il presente regolamento fissi condizioni conformi alla prassi consueta e il cui rispetto assicuri che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali possano beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni devono in particolare riguardare il riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri della natura di calamità naturale dell'evento e il nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa beneficiaria, che può essere un'impresa in difficoltà, e devono far sì che siano evitate sovracompenzazioni. La compensazione non deve superare quanto necessario per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità.

- (66) Nel settore del trasporto aereo e marittimo di passeggeri, gli aiuti hanno carattere sociale se rispondono alla necessità di garantire collegamenti regolari ai residenti delle regioni remote, riducendo determinati costi dei titoli di trasporto che questi devono sostenere. Ciò può valere per le regioni ultraperiferiche, per Malta, Cipro e altre isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e per le zone scarsamente popolate. Se una regione remota è collegata allo Spazio economico europeo da vari collegamenti di trasporto, compresi collegamenti indiretti, è auspicabile che gli aiuti possano essere concessi per tutti i collegamenti e per i trasporti effettuati da tutti i vettori che vi operano. Gli aiuti devono essere concessi senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e possono includere anche servizi di linea, charter e a basso costo.
- (67) La connettività a banda larga è d'importanza strategica per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 relativi a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per promuovere l'innovazione e la coesione sociale e territoriale²³. Gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture a banda larga mirano a promuovere lo sviluppo di tali infrastrutture e delle relative opere di ingegneria civile nelle zone in cui non esistono infrastrutture analoghe, né è probabile che siano realizzate dagli operatori di mercato in un prossimo futuro. Alla luce dell'esperienza della Commissione, questo tipo di aiuti, se rispetta le condizioni stabilite nel presente regolamento, non dà luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Dette condizioni dovrebbero perseguire in particolare l'obiettivo di limitare le distorsioni della concorrenza subordinando gli aiuti a un processo di selezione genuinamente competitivo e tecnologicamente neutro e assicurando l'accesso all'ingrosso alle reti sovvenzionate, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore di rete. Sebbene, a determinate condizioni, la disaggregazione virtuale possa essere considerata equivalente alla disaggregazione fisica, finché non sarà acquisita una maggiore esperienza in materia occorre valutare caso per caso se un particolare prodotto non fisico o virtuale di accesso all'ingrosso possa essere considerato equivalente alla disaggregazione della rete locale. Per questo motivo, e fino a quando tale esperienza acquisita da singoli casi di aiuti di Stato o dall'applicazione del quadro regolamentare ex ante non potrà essere presa in considerazione ai fini di una revisione futura, è opportuno esigere che la disaggregazione sia fisica per beneficiare dell'esenzione per categoria a titolo del presente regolamento. Se l'evoluzione futura dei costi e delle entrate è incerta e si verifica una forte asimmetria in termini di informazione, gli Stati membri possono altresì adottare modelli di finanziamento che presentino elementi di controllo e meccanismi di recupero per assicurare un'equa condivisione di entrate non previste.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un'agenda digitale europea", COM(2010) 245 definitivo.

Per evitare oneri eccessivi per i piccoli progetti di dimensione locale è opportuno utilizzare detti modelli solo per progetti che superano una soglia minima.

- (68) Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri. Se tali misure rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le istituzioni e i progetti culturali non danno generalmente luogo a una distorsione significativa della concorrenza e la prassi ha dimostrato che aiuti del genere hanno effetti limitati sugli scambi. L'articolo 167 del trattato riconosce l'importanza che la promozione della cultura riveste per l'Unione europea e i suoi Stati membri e sancisce che l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Le norme in materia di aiuti di Stato devono riconoscere le specificità della cultura e delle attività economiche ad essa collegate, tenendo presente la duplice natura della cultura quale bene commerciale che offre notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e forgianno la nostra società, dall'altro. Al fine di chiarire il campo di applicazione del presente regolamento, occorre stilare un elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili e specificare i costi ammissibili. Sia gli investimenti che gli aiuti al funzionamento inferiori a determinate soglie devono essere esentati dall'obbligo di notifica, a condizione che sia esclusa ogni sovracompensazione. Le attività che, sebbene possano presentare un aspetto culturale, hanno un carattere prevalentemente commerciale devono in genere essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento a causa del loro potenziale più elevato di distorsione della concorrenza. Pertanto il presente regolamento non si applica, in particolare, alla stampa e ai periodici (cartacei o elettronici). Inoltre, l'elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili non comprende attività commerciali, quali la moda, il design o i videogiochi.
- (69) Le opere audiovisive svolgono un ruolo essenziale nel formare le identità europee e riflettono le diverse tradizioni degli Stati membri e delle regioni. Mentre tra i film realizzati al di fuori dell'Unione vi è una forte concorrenza, la circolazione dei film europei al di fuori del loro paese di origine è limitata a causa della frammentazione in mercati nazionali o regionali. Il settore è caratterizzato da elevati costi di investimento, dalla percezione di scarsa redditività a causa di un pubblico ristretto e dalle difficoltà di generare finanziamenti privati aggiuntivi. A causa di queste specificità dei settori audiovisivo e cinematografico e della loro importanza economica, la Commissione ha messo a punto criteri specifici per valutare la necessità, la proporzionalità e l'adeguatezza degli aiuti a favore di attività quali la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive. La comunicazione sul cinema del 2013²⁴ ha stabilito nuovi criteri che occorre trovare riscontro nelle norme sull'esenzione per categoria dei regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive. Produzioni transfrontaliere e coproduzioni che hanno maggiori probabilità di essere distribuite in diversi Stati membri giustificano intensità di aiuto più elevate.
- (70) Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, beneficiano di un'esenzione per categoria se soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento. Nel settore dello sport determinate misure

²⁴ GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.

adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali. L'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Beneficiano di un'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture alberghiere, possono fruire dell'esenzione solo se fanno parte di regimi di aiuti a finalità regionale destinati ad attività turistiche in zone assistite e hanno un impatto decisamente positivo sullo sviluppo regionale. Le condizioni di compatibilità relative agli aiuti per le infrastrutture sportive o per le infrastrutture multifunzionali devono assicurare, in particolare, un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni ad un terzo, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza della Corte dell'Unione europea, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, le relative condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura devono essere pubbliche per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli utenti. Deve essere esclusa la sovracompensazione.

- (71) Alla luce dell'esperienza della Commissione in materia, è in linea di principio necessario riesaminare periodicamente le politiche in materia di aiuti di Stato. Per questo motivo occorre limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno definire disposizioni transitorie, comprese norme relative al periodo transitorio al termine della validità del presente regolamento per i regimi di aiuti esentati, che consentano agli Stati membri di adeguarsi all'eventuale nuovo regime. Il periodo transitorio non si applica tuttavia ai regimi di aiuti a finalità regionale, compresi i regimi di aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, la cui esenzione scade alla data di scadenza delle carte approvate degli aiuti a finalità regionale, e a taluni regimi di aiuti al finanziamento del rischio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
 - (a) aiuti a finalità regionale;
 - (b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
 - (c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
 - (d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- (e) aiuti alla formazione;
- (f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- (g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- (h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- (i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- (j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- (k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali.

2. Il presente regolamento non si applica:

- (a) ai regimi previsti dalle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 40) e 10 del presente regolamento, la cui spesa annuale per aiuti di Stato superi lo 0,01% del prodotto interno lordo (PIL) dello Stato membro interessato²⁵, nella misura in cui la cui spesa annuale per aiuti di Stato del regime in oggetto sia superiore a 100 milioni di EUR;
- (b) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- (c) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

- (a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio²⁶; in questo settore, tuttavia, il presente regolamento si applica agli aiuti alla formazione, agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- (b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; in questo settore, tuttavia, il presente regolamento si applica alla compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- (c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; o

²⁵ Sulla base dei dati annuali Eurostat sul PIL nazionale misurato in standard di potere d'acquisto (SPA) relativi al secondo anno civile precedente l'anno in questione.

²⁶ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

- ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- (d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione n. 2010/787 Consiglio²⁷;
- (e) alle categorie di aiuti a finalità regionale elencate all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica:

- (a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- (b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
- (c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

- (a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;
- (b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- (c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I.

Articolo 3 **Condizioni per l'esenzione**

1. I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del

²⁷ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni pertinenti di cui al capo III.

Articolo 4 *Soglie di notifica*

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:
 - (a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'importo di aiuto corretto, calcolato secondo il meccanismo di cui all'allegato I, punto 35, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;
 - (b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: si applica l'articolo 16, paragrafo 3;
 - (c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - (d) aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - (e) aiuti per i costi di cooperazione delle PMI collegati a progetti CTE: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
 - (f) aiuti al finanziamento del rischio: si applica l'articolo 20, paragrafo 9;
 - (g) aiuti alle imprese in fase di avviamento: si applica l'articolo 21, paragrafi 3, 4 e 5;
 - (h) aiuti alla ricerca e sviluppo:
 - i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: [40] milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
 - ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: [20] milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;
 - iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: [15] milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
 - iv) se il progetto è un progetto EUREKA o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
 - v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno

uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del [50]%;

- vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: [7,5] milioni di EUR per studio;
- (i) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: [20] milioni di EUR per infrastruttura;
- (j) aiuti ai poli di innovazione: [7,5] milioni di EUR per polo;
- (k) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: [5] milioni di EUR per impresa e per progetto;
- (l) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: [7,5] milioni di EUR per beneficiario e per progetto;
- (m) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;
- (n) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- (o) aiuti all'occupazione dei lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- (p) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per gli studi ambientali ma esclusi gli aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica, per il risanamento di siti contaminati e per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico: [7,5] milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- (q) aiuti a progetti per l'efficienza energetica: si applica l'articolo 37, paragrafo 3;
- (r) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico: [20] milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- (s) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: quando gli aiuti sono concessi ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in siti la cui capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile per sito supera [125] MW;
- (t) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa e per anno;
- (u) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: [20] milioni di EUR per regime e per anno;
- (v) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: [15] milioni di EUR o i costi totali superiori a [50] milioni di EUR per progetto;
- (w) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto.

Articolo 5
Trasparenza degli aiuti

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti trasparenti, cioè quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi.
2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
 - (a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
 - (b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - (c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
 - i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui in una comunicazione della Commissione; o
 - ii) se prima dell'attuazione, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10) o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
 - (d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
 - (e) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20;
 - (f) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21;
 - (g) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.

Articolo 6
Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - (a) nome e dimensioni dell'impresa;

- (b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
 - (c) ubicazione del progetto;
 - (d) elenco dei costi ammissibili;
 - (e) importo dell'aiuto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:
- (a) nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti: il progetto non sarebbe stato realizzato nella zona interessata o non sarebbe stato sufficientemente redditizio per il beneficiario nella zona interessata in mancanza di aiuto;
 - (b) in tutti gli altri casi:
 - (a) vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività;
 - (b) vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
 - (c) vi è una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) la misura sotto forma di agevolazione fiscale introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
 - (b) la misura sotto forma di agevolazione fiscale è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati; questa condizione non si applica tuttavia nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
5. In deroga ai paragrafi 2 e 4, le seguenti categorie di aiuti non devono avere un effetto di incentivazione o si presume che lo abbiano se sono soddisfatte le condizioni previste dalle disposizioni specifiche applicabili del capo III:
- (a) aiuti a finalità regionale al funzionamento in conformità dell'articolo 15;
 - (b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti in conformità degli articoli 20 e 21;
 - (c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali in conformità degli articoli 31 e 32;
 - (d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità in conformità dell'articolo 33;
 - (e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, in conformità dell'articolo 40;

- (f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali in conformità dell'articolo 44;
- (g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote in conformità dell'articolo 45;
- (h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio in conformità dell'articolo 47.

Articolo 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione.
4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di [10] punti percentuali.
6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

Articolo 8

Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - (a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - (b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 32 e 33, possono essere cumulati con aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Articolo 9

Pubblicazione e informazione

1. Lo Stato membro interessato pubblica in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale:
 - (a) informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esente a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato III;
 - (b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le sue modifiche, o un collegamento che vi dia accesso;
 - (c) informazioni su ciascun aiuto individuale concesso superiore a 200 000 EUR, nel formato standardizzato di cui alla parte III dell'allegato III.
2. Per quanto riguarda gli aiuti concessi a norma dell'articolo 14, paragrafo 14, e dell'articolo 19 del presente regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui è situata l'autorità di gestione interessata, quale definita all'articolo 20 del regolamento [COM(2011) 611 FESR/CTE].
3. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dall'articolo 20 del presente regolamento, la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), è considerata

soddisfatta se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali [a intervalli di 2 milioni di EUR].

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato IV, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate e disponibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.
5. Il testo integrale del regime o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne menzioni il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e alle disposizioni specifiche del capo III relative a tale atto oppure, se del caso, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il testo deve includere le disposizioni di attuazione e le modifiche.
6. La Commissione pubblica sul suo sito web:
 - (a) i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 1;
 - (b) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1, lettera a).

CAPO II

Requisiti procedurali

Articolo 10

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se lo Stato membro interessato concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nel presente capo e nel capo III o non adempie agli obblighi di cui al capo II, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

Gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a norma dell'articolo 14, paragrafo 14, e dell'articolo 19 del presente regolamento, le autorità di gestione, quali definite all'articolo 20 del regolamento [COM(2011) 611 FESR/CTE], trasmettono alla Commissione:

- (a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione²⁸, le informazioni sintetiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), insieme ad un collegamento che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- (b) una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004²⁹, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nell'allegato III del presente regolamento, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

²⁸ Articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 dell'1.4.2004, pag. 1).

²⁹ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

Articolo 12

Controllo

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri e, nel caso di aiuti concessi a norma dell'articolo 14, paragrafo 14, e dell'articolo 19 del presente regolamento, le autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto individuale o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato, o la summenzionata autorità di gestione, fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti

SEZIONE 1 — AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

Sottosezione A - Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento

Articolo 13

Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale

1. Il presente regolamento non si applica:
 - (a) agli aiuti a finalità regionale a favore di attività nel settore siderurgico, nel settore del carbone, nel settore della costruzione navale, nel settore delle fibre sintetiche, nel settore dei trasporti e nel settore dell'energia;
 - (b) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a settori specifici di attività economica ai sensi del presente regolamento; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
 - (c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi che compensano i costi di trasporto delle merci prodotte nelle zone scarsamente popolate o nelle regioni ultraperiferiche, i quali:
 - i) favoriscono attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato; o
 - ii) favoriscono attività classificate nelle diverse sezioni della NACE Rev. 2, quali agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A), estrazione e scavo di minerali (sezione B) e fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (sezione D); o
 - iii) favoriscono il trasporto di merci mediante condutture;
 - (d) agli aiuti individuali agli investimenti a finalità regionale a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità

regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nel SEE o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata;

- (e) gli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese la cui attività principale figura tra quelle definite alla sezione K, "Attività finanziarie e assicurative", della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2³⁰, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, "Attività di sedi centrali", o 70.22, "Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale", della NACE Rev. 2.

Articolo 14

Aiuti a finalità regionale agli investimenti

1. Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.
3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale ai sensi del presente regolamento, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale, mentre gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica, ai sensi del presente regolamento, nella zona interessata.
4. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
 - (b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o
 - (c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

³⁰ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o rotti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo di cui sopra.
6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - (a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
 - (b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'allegato I, punto 40, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima del loro acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. In caso di rilevamento aziendale di una piccola impresa da parte della famiglia dei proprietari originari o di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
8. Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - (a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - (b) essere ammortizzabili;
 - (c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, e
 - (d) figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;
 - (e) per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) il progetto di investimento deve determinare un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, dopo aver sottratto dal numero apparente di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo;
 - (b) ciascun posto di lavoro deve essere occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e
 - (c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.
10. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga devono soddisfare le seguenti condizioni:
- (a) gli aiuti sono concessi solo alle zone in cui non sono disponibili reti della stessa categoria (o reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che esse siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto; e
 - (b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e
 - (c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.
- Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura.
11. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'allegato I, punto 35.
12. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione NUTS 3 sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'aiuto totale che riceve non supera l'importo massimo di aiuto per i grandi progetti di investimento.
13. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Tuttavia, se l'intensità massima di aiuto per un investimento di una PMI in una regione ultraperiferica risulta superiore al 75%, il contributo finanziario del beneficiario può essere ridotto del numero di punti percentuali superiori al 75%.

14. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea che sono oggetto del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea [proposta COM(2011) 611 della Commissione, regolamento FESR/CTE], l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.

Articolo 15

Aiuti a finalità regionale al funzionamento

1. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate³¹ sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano:
 - (a) i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento, alle condizioni seguenti:
 - i beneficiari svolgono le loro attività di produzione in tali zone;
 - gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;
 - i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci prodotte nelle zone ammissibili dal punto di origine al punto di destinazione all'interno dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporti i minor costi possibili per il beneficiario, tenendo conto dei costi esterni connessi ai fattori ambientali;
 - per le regioni ultraperiferiche, i costi aggiuntivi di trasporto ammissibili possono comprendere i costi di trasporto di prodotti primari, di materie prime o di prodotti intermedi dal luogo di produzione a località situate nelle regioni ultraperiferiche dove sono ulteriormente trasformati;
 - (b) i sovraccosti di esercizio diversi dai costi di trasporto, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del TFUE, purché soddisfino le condizioni seguenti:
 - i beneficiari svolgono le loro attività di produzione in una regione ultraperiferica;

³¹ Designate dagli Stati membri nelle loro carte degli aiuti a finalità regionale conformemente al punto 161 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

- l'importo di aiuto annuale per beneficiario non supera l'importo più basso tra i seguenti:
 - il 15% del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;
 - il 25% del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.
3. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi aggiuntivi ammissibili di cui al presente articolo.

Sottosezione B - Aiuti per lo sviluppo urbano

Articolo 16

Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano

1. Gli aiuti per lo sviluppo urbano sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Per essere ammissibili agli aiuti previsti dal presente articolo, i progetti di sviluppo urbano devono soddisfare i seguenti criteri:
 - (a) sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;
 - (b) sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE;
 - (c) sostengono l'attuazione di un approccio integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.
3. L'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non supera [20] milioni di EUR.
4. Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi all'articolo [del regolamento recante disposizioni comuni].
5. Gli aiuti per lo sviluppo urbano concessi dal fondo per lo sviluppo urbano ai progetti ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.
6. Gli aiuti per lo sviluppo urbano mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano.
7. Per l'attuazione del progetto di sviluppo urbano gli investitori pubblici e privati possono fornire contributi in denaro o in natura o una combinazione di entrambi. I contributi in natura sono considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.
8. Il fondo per lo sviluppo urbano deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
 - (a) i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del

fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;

- (b) gli investitori privati sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di condivisione dei rischi e dei benefici i quali privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
- (c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al [25]% del suo investimento totale;
- (d) in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'[80]% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al [25]% del relativo portafoglio garantito;
- (e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;
- (f) il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile e sono applicate le procedure di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale.

9. I fondi per lo sviluppo urbano sono gestiti su base commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se i gestori del fondo per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:

- (a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
- (b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;
- (c) ricevono una remunerazione in base ai risultati, o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;
- (d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano;
- (e) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per ciascun progetto di sviluppo urbano.

10. Una misura di aiuto per lo sviluppo urbano che fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del prestito;

- (b) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del relativo investimento rimborsabile. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, il fondo per lo sviluppo urbano paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.

SEZIONE 2 - AIUTI ALLE PMI

Articolo 17

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione europea sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi degli investimenti materiali e immateriali; o
 - (b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.
3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere:
 - (a) in un investimento in attivi materiali o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
 - (b) nell'acquisizione dei cespiti direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato.

In caso di rilevamento aziendale di una piccola impresa da parte della famiglia dei proprietari originari o di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.
4. Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - (a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; e
 - (b) essere considerati ammortizzabili; e
 - (c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
 - (d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - (a) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
 - (b) il progetto di investimento produce un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
 - (c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.
6. L'intensità di aiuto non supera:
 - (a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - (b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Articolo 18

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

1. Gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Articolo 19

Aiuti per i costi di cooperazione delle PMI collegati a progetti CTE

1. Gli aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento [COM(2011)611 FESR/CTE] sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) costi della cooperazione tra le varie organizzazioni, comprese le spese di personale e le spese relative agli uffici nella misura in cui sono connesse al progetto di cooperazione;
 - (b) costi dei servizi di consulenza e di sostegno in materia di cooperazione e prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni;
 - (c) spese di viaggio, costi dell'attrezzatura e spese per investimenti direttamente collegati al progetto, ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura nella misura in cui sono usati esclusivamente per il progetto.
3. I servizi di cui al paragrafo 2, lettera b), non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

4. L'importo dell'aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

SEZIONE 3 - AIUTI PER L'ACCESSO DELLE PMI AI FINANZIAMENTI

Articolo 20

Aiuti al finanziamento del rischio

1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. A livello degli intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti possono assumere la forma di:
 - (a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili; o
 - (b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili; o
 - (c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.
3. A livello degli investitori privati indipendenti, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma di incentivi fiscali nella misura in cui gli investitori privati sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili.
4. A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.
5. Sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - (a) non hanno operato in alcun mercato;
 - (b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
 - (c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
6. Gli aiuti al finanziamento del rischio possono anche coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
 - (a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 9;
 - (b) gli ulteriori investimenti erano previsti nel piano aziendale iniziale;

- (c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata, ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI ai sensi dell'allegato II.
7. Per investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, la misura per il finanziamento del rischio può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo se quest'ultimo è combinato con un apporto di capitale nuovo pari almeno al [50]% di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.
 8. Per gli investimenti in equity o in quasi-equity di cui al paragrafo 2, lettera a), non più del 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità.
 9. L'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 4 non supera 15 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio.
 10. Per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura per il finanziamento del rischio mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:
 - (a) il [10]% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;
 - (b) il [40]% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera b);
 - (c) il [60]% del finanziamento del rischio per investimenti concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera c), e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b).
 11. Qualora sia destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo di cui al paragrafo 10, lettere da a) a c), la misura per il finanziamento del rischio deve conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata che rappresenti almeno:
 - (a) il 40% se il relativo portafoglio comprende investimenti nelle imprese di cui al paragrafo 10, lettera a); o
 - (b) la media ponderata risultante dall'applicazione dei tassi di partecipazione minima ai singoli investimenti del relativo portafoglio, di cui al paragrafo 10, lettere da a) a c).
 12. La misura per il finanziamento del rischio non deve operare discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti.

13. La misura per il finanziamento del rischio deve soddisfare le seguenti condizioni:
- (a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese ammissibili;
 - (b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di condivisione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;
 - (c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al [25]% dell'importo totale dell'investimento;
 - (d) nel caso di garanzie di cui al paragrafo 2, lettera c), il tasso di garanzia è limitato al [80]% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al [25]% del portafoglio garantito sottostante. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.
14. Per garantire decisioni di finanziamento orientate al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:
- (a) l'intermediario finanziario è stabilito a norma della legislazione applicabile e sono applicate le procedure di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del portafoglio di investimenti; e
 - (b) il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria; e
 - (c) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.
15. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione si ritiene soddisfatta quando l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:
- (a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
 - (b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore o l'intermediario finanziario sono selezionati mediante una di gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

- (c) ricevono una remunerazione in base ai risultati, o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;
 - (d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;
 - (e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.
16. Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- (a) in conseguenza della misura, l'intermediario finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori;
 - (b) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo nominale del prestito;
 - (c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito garantito. La garanzia non deve superare l'80% del relativo prestito.
17. Lo Stato membro può affidare l'attuazione della misura per il finanziamento del rischio a un'entità delegata.
18. Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni:
- (a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento [che sostituisce il regolamento (CE) n. 1998/2006]; e
 - (b) sono rispettate tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11; e
 - (c) per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il [60]% del finanziamento del rischio fornito alle PMI.

Articolo 21

Aiuti alle imprese in fase di avviamento

1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui

all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le imprese ammissibili sono le PMI non quotate fino a cinque anni dalla loro registrazione che non hanno ancora distribuito utili, non sono state costituite a seguito di fusione e che sono:
 - (a) piccole imprese; o
 - (b) piccole imprese innovative ai sensi del presente regolamento.
3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:
 - (a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di [1] milione di EUR, o di [1,5] milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di [2] milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;
 - (b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo del prestito garantito di [1,5] milioni di EUR, o di [2,25] milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di [3] milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi dei prestiti garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra la durata effettiva della garanzia e la durata di dieci anni. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non deve superare l'80% del relativo prestito;
 - (c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di [0,4] milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di [0,6] milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di [0,8] milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3, lettere da a) a c), a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.
5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

Articolo 22

Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI

1. Gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Se il gestore della piattaforma è una piccola impresa, la misura di aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento per il gestore della piattaforma; in questo caso si applicano le condizioni di cui all'articolo 21.

Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 20.

Articolo 23

Aiuti ai costi di esplorazione

1. Gli aiuti per coprire parte dei costi di esplorazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'intensità di aiuto non supera il [50]% dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili sono i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 20 e 21.
4. Gli aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni.

SEZIONE 4 - AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Articolo 24

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
 - (a) ricerca fondamentale;
 - (b) ricerca industriale;
 - (c) sviluppo sperimentale;
 - (d) studi di fattibilità.
3. I costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo e figurare tra le seguenti categorie:
 - (a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto);

- (b) costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - (c) costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - (d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.
4. Se nell'ambito di un progetto sovvenzionato sono realizzati prototipi o progetti pilota utilizzabili per scopi commerciali, le entrate nette direttamente generate dal loro successivo uso commerciale nei cinque anni dal completamento del progetto devono essere dedotte dai costi ammissibili. Questo tipo di deduzione può avvenire sia ex ante, tenendo conto del valore attualizzato delle entrate nette che si possono ragionevolmente prevedere alla data di concessione degli aiuti, sia ex post, recuperando il valore attualizzato dell'effettivo importo delle entrate nette percepite dal beneficiario dell'aiuto nel corso del quinquennio.
5. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.
6. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
- (a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
 - (b) il [50]% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
 - (c) il [25]% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
 - (d) il [50]% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
7. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili come segue:
- (a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - (b) di 15 punti percentuali se:
 - i) il progetto comporta la collaborazione effettiva e coinvolge almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri e nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili, o coinvolge almeno un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza che da solo o insieme ad altri organismi sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; oppure
 - ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Articolo 25

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca

1. Gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui

all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i rispettivi finanziamenti, costi ed entrate devono essere contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.
3. Il prezzo pagato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
4. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il [30]% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento per evitare la sovracompensazione e tali condizioni siano rese pubbliche.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
6. L'intensità di aiuto non supera il [50]% dei costi ammissibili.
7. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione delle attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

Articolo 26

Aiuti ai poli di innovazione

1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).
3. L'accesso è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo devono corrispondere al prezzo di mercato o rifletterne i relativi costi.
5. Per la creazione o l'ammodernamento del polo possono essere concessi aiuti agli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
6. L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli d'innovazione non supera il [50]% dei costi ammissibili.
7. Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento della durata massima di cinque anni.
8. I costi ammissibili sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:
 - (a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

- (b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;
 - (c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
9. L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il [50]% del totale dei costi ammissibili sul periodo di cinque anni.

Articolo 27

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

1. Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
 - (b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
 - (c) i costi per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione.
3. L'intensità di aiuto non supera il [50]% dei costi ammissibili.

Articolo 28

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione

1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le grandi imprese sono ammissibili agli aiuti soltanto se collaborano effettivamente con PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) le spese di personale;
 - (b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - (c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - (d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.

4. L'intensità di aiuto non supera il [15]% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le PMI.

Articolo 29

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura

1. Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I progetti di ricerca e sviluppo sono di interesse di tutti gli operatori di un particolare settore o sottosettore interessato.
3. Prima di iniziare un progetto di ricerca e sviluppo, devono essere pubblicate su internet informazioni relative alla sua realizzazione e agli obiettivi perseguiti. Tali informazioni comprendono la data approssimativa alla quale i risultati sono attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet, nonché una dichiarazione precisante che i risultati saranno disponibili gratuitamente.
4. I risultati della ricerca e sviluppo sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite ai membri di organismi specifici.
5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 24, paragrafo 3.
7. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

SEZIONE 5 — AIUTI ALLA FORMAZIONE

Articolo 30

Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non sono concessi aiuti per le formazioni che sono organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - (b) i costi operativi di formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

- (c) i costi dei servizi di consulenza riguardanti il progetto di formazione;
 - (d) se l'aiuto è concesso a PMI, le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili e può essere aumentata a concorrenza di un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:
- (a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - (b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
 - (b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

SEZIONE 6 — AIUTI A FAVORE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DI LAVORATORI CON DISABILITÀ

Articolo 31

Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.
3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
5. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi per un lavoratore svantaggiato, o di 24 mesi per un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

6. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Articolo 32

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è stato impiegato.
3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.
5. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.
6. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.

Articolo 33

Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi per l'adeguamento dei locali;
 - (b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
 - (c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
 - (d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
 - (e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;

- (f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.
3. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

SEZIONE 7 - AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 34

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione europea in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione europea o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli investimenti devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - (a) consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività al di là delle soglie fissate dalle norme applicabili dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa rispetto alle norme dell'Unione;
 - (b) consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.
3. Non possono essere concessi aiuti agli investimenti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.
4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:
 - l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;
 - interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non siano applicabili retroattivamente ai veicoli in questione.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento del livello più elevato di tutela dell'ambiente. Sono in particolare ammissibili i costi seguenti:
 - (a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

- (b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza di costo corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.
6. L'intensità di aiuto non supera il [35]% dei costi ammissibili.
 7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [10] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di [20] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
 8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [15] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di [5] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
 9. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

Articolo 35

Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione

1. Gli aiuti che consentono [alle imprese] di rispettare nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le norme dell'Unione devono essere state adottate e gli investimenti devono essere stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento del livello più elevato di tutela dell'ambiente. Sono in particolare ammissibili i costi seguenti:
 - (a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
 - (b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza di costo corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.
4. L'intensità di aiuto non supera:
 - il [20]% dei costi ammissibili per le piccole imprese e il [15]% dei costi ammissibili per le medie imprese [e il [10]% dei costi ammissibili per le grandi imprese] se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della norma, e se i costi ammissibili sono calcolati in base al paragrafo 3, lettere a) o b);

- il [15]% dei costi ammissibili per le piccole imprese [e il [10]% dei costi ammissibili per le medie imprese e il [5]% dei costi ammissibili per le grandi imprese] se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della norma e se i costi ammissibili sono calcolati in base al paragrafo 3, lettere a) o b).
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [15] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di [5] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
 6. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

Articolo 36

Aiuti agli investimenti per misure di risparmio energetico

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di realizzare risparmi energetici sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non possono essere concessi aiuti per miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti necessari per conseguire il livello più elevato di risparmio energetico. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento del livello più elevato di risparmio energetico. Sono in particolare ammissibili i costi seguenti:
 - (a) se il costo dell'investimento per il risparmio energetico è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso al risparmio energetico;
 - (b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per il risparmio energetico è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente un minor risparmio energetico che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza di costo corrisponde al costo connesso al risparmio energetico e costituisce il costo ammissibile.
4. L'intensità di aiuto non supera il [20]% dei costi ammissibili.
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [20] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di [10] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [15] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di [5] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Aiuti a progetti per l'efficienza energetica

1. Gli aiuti per l'efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo i progetti per l'efficienza energetica riguardanti gli immobili.
3. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di prestito con tasso d'interesse agevolato a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un intermediario finanziario, che devono trasferirlo integralmente ai proprietari degli immobili.
4. Il valore nominale del prestito, a livello di progetto, non supera [10] milioni di EUR.
5. Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o all'intermediario finanziario non è inferiore al valore nominale del prestito.
6. Gli aiuti per l'efficienza energetica mobilitano investimenti da parte di investitori privati in modo da raggiungere almeno il 30% del finanziamento totale erogato a un progetto per l'efficienza energetica. Se l'aiuto è fornito da un fondo per l'efficienza energetica, gli investimenti privati possono essere mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30% del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica.
7. Per fornire aiuti per l'efficienza energetica, gli Stati membri possono istituire fondi per l'efficienza energetica e/o possono avvalersi di intermediari finanziari. Devono pertanto essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione e non sono discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;
 - (b) gli investitori privati sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di condivisione dei rischi e dei benefici i quali privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che è loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;
 - (c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al [25]% dell'importo totale dell'investimento e non supera l'importo massimo di aiuto di cui al paragrafo 4;

- (d) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza energetica, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;
 - (e) il fondo per l'efficienza energetica è istituito a norma della legislazione applicabile ed è soggetto alle procedure di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale.
8. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica devono essere gestiti su base commerciale e garantire decisioni di finanziamento orientate al profitto. Questa condizione si considera rispettata se l'intermediario finanziario e, se del caso, i gestori del fondo per l'efficienza energetica soddisfano le seguenti condizioni:
- (a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;
 - (b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;
 - (c) ricevono una remunerazione in base ai risultati, o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;
 - (d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti per l'efficienza energetica, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sull'efficienza energetica;
 - (e) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per il fondo per l'efficienza energetica o per le risorse pubbliche investite nel fondo per l'efficienza energetica, la quale consente al mercato di finanziare progetti per l'efficienza energetica quando è pronto a farlo.
9. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo i miglioramenti dell'efficienza energetica volti garantire che il beneficiario osservi norme dell'Unione già adottate.

Articolo 38

Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento

1. Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Una nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla direttiva 2012/27/UE³². Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

³² GUL 315 del 14.11.2012, pag. 1.

3. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate [o ammodernate] di recente.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi dell'investimento connessi all'attrezzatura supplementare necessaria per consentire all'impianto di cogenerazione di funzionare ad alto rendimento o, se già raggiunge la soglia di alto rendimento, di migliorare il proprio livello di efficienza.
5. L'intensità di aiuto non supera il [45]% dei costi ammissibili e può essere aumentata di [20] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di [10] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [15] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di [5] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
7. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

Articolo 39a

Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli aiuti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti per la produzione di biocarburanti sono esenti dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti non sono utilizzati per la produzione di biocarburanti ottenuti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione COM(2012)595³³.
3. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti.
4. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti necessari per conseguire il livello più elevato di tutela dell'ambiente. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento del livello più elevato di tutela dell'ambiente. Sono in particolare ammissibili i costi seguenti:
 - (a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
 - (b) [in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza di costo corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.]
5. Se l'energia elettrica è immessa nella rete, i produttori o, se del caso, l'aggregatore sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri.

³³ La direttiva sarà applicabile una volta adottata.

6. L'intensità di aiuto non supera il [45]% dei costi ammissibili.
7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [20] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di [10] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [15] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di [5] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 39b

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Gli aiuti volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Tutti i produttori di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili possono presentare un'offerta per l'aiuto su base non discriminatoria.
3. Gli Stati membri possono imporre che a una fonte di energia rinnovabile non sia assegnato più dell'[80]% del bilancio totale.
4. Gli Stati membri possono escludere dalla procedura di gara l'energia elettrica prodotta da specifiche fonti rinnovabili in talune zone geografiche se necessario per assicurare la stabilità della rete; possono inoltre escludere l'energia elettrica prodotta da biomassa come fonte di energia. La produzione di energia elettrica esclusa ai sensi della presente disposizione non può beneficiare di altri aiuti al funzionamento.
5. Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio per l'immissione di energia in rete.
6. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.
7. I beneficiari sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri.

Articolo 39c

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta

1. Gli aiuti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti con una capacità di produzione inferiore a [1] MW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili, fatta eccezione per l'energia eolica, alla quale si applica una soglia di [5 MW per 3 unità di produzione] e per i biocarburanti cui si applica una soglia di [X]. Ai fini del calcolo delle capacità massime di cui sopra, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.
3. Non possono beneficiare di aiuti gli impianti che producono biocarburanti a partire da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione COM(2012)595³⁴.
4. L'importo dell'aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata. I costi livellati sono aggiornati regolarmente, almeno ogni [6 mesi] o ogni [1 GW] di nuova capacità installata.
5. Il tasso di rendimento massimo utilizzato nel calcolo del costo livellato non supera [il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base]. Il tasso swap pertinente è il tasso swap della valuta in cui è concesso l'aiuto per una durata che corrisponde al periodo di ammortamento degli impianti finanziati.
6. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Gli aiuti agli investimenti che sono concessi ad un impianto oltre agli aiuti al funzionamento in conformità della presente disposizione devono essere dedotti.

Articolo 40

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE³⁵ sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello minimo di tassazione dell'Unione stabilito dalla direttiva 2003/96/CE.
3. Il presente articolo non si applica agli aiuti sotto forma di esenzioni fiscali che sono soggetti ad altre disposizioni della presente sezione.

³⁴ Le definizioni della direttiva saranno applicate a partire dall'adozione della stessa.

³⁵ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Articolo 41

Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'investimento deve determinare un miglioramento della tutela dell'ambiente. I danni ambientali da risanare consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche.
3. Se è individuato il responsabile in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatta salva l'adozione di norme dell'Unione europea in materia, egli deve finanziare il risanamento sulla base del principio "chi inquina paga" senza fruire di alcun aiuto di Stato. Quando non è possibile individuare il responsabile in base al diritto applicabile o non possa essere tenuto a sostenere i costi, la persona responsabile dell'intervento di risanamento o decontaminazione può beneficiare di aiuti di Stato.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.
5. Le valutazioni dell'incremento di valore dei terreni derivante da decontaminazione devono essere effettuate da un esperto indipendente.
6. L'intensità di aiuto non supera il [100]% dei costi ammissibili.

Articolo 42

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico

1. Gli aiuti agli investimenti per installare sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente articolo e dal capo I.
2. Il sistema soddisfa la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE³⁶.
3. I costi ammissibili per l'impianto di generazione corrispondono ai costi degli investimenti per l'attrezzatura supplementare necessaria per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico. L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
4. I costi ammissibili per le reti di distribuzione sono i costi totali d'investimento della rete o del suo ammodernamento.
5. L'intensità di aiuto non supera il [45]% dei costi ammissibili e può essere aumentata di [20] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di [10] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di [15] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di [5] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
7. Non possono essere erogati aiuti per l'adeguamento alle norme giuridiche dell'Unione applicabili ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Articolo 43

Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale

1. Gli aiuti agli studi, inclusi gli audit energetici, direttamente connessi a investimenti di cui alla presente sezione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti non sono concessi alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studi precisati al paragrafo 1.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

³⁶ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.

SEZIONE 8 - AIUTI DESTINATI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DA DETERMINATE CALAMITÀ NATURALI

Articolo 44

Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

1. I regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:
 - (a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento;
 - (b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
3. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.
4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità (ad esempio, il loro valore contabile). La perdita di reddito è calcolata, per il suddetto periodo, sulla base dei dati finanziari dell'impresa (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) calcolati come media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

SEZIONE 9 - AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER I TRASPORTI A FAVORE DEI RESIDENTI IN REGIONI REMOTE

Articolo 45

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

1. Gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. L'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, si applica esclusivamente ai regimi di aiuti e non alla concessione di aiuti individuali.
2. L'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote.
3. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio economico europeo.
4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota.
5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente. I costi ammissibili sono limitati ai costi del viaggio più economico disponibile per la modalità di trasporto scelta.
6. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

SEZIONE 10 - AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA

Articolo 46

Aiuti per le infrastrutture a banda larga

1. Gli aiuti agli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga;
 - (b) costi di investimento per le opere di ingegneria civile relative alla banda larga;
 - (c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; e
 - (d) costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA).
3. Gli investimenti sono effettuati in aree in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concedere l'aiuto; tale condizione è verificata attraverso una consultazione pubblica aperta.

4. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura di selezione aperta, competitiva, trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica.
5. L'operatore della rete offre un accesso attivo e passivo all'ingrosso che sia il più ampio possibile a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA. Tali diritti di accesso all'ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non è limitato nel tempo. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi devono essere sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse topologie di rete.
6. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altri settori comparabili e più competitivi dello stesso Stato membro o dell'Unione, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore della rete. L'autorità nazionale di regolamentazione deve essere consultata in merito alle condizioni di accesso (compresi i prezzi) e in caso di controversia fra soggetti interessati all'accesso e l'operatore dell'infrastruttura sovvenzionata.
7. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto a favore del progetto è superiore a 10 milioni di EUR.

SEZIONE 11 — AIUTI PER LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 47

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente regolamento.
3. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:
 - (a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali;
 - (b) il patrimonio materiale comprendente in particolare il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale dei villaggi, del paesaggio costiero e rurale solo se collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;
 - (c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi in particolare i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;
 - (d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
 - (e) la pubblicazione di musica e libri, comprese le traduzioni.

4. Gli aiuti possono assumere la forma di:
 - (a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;
 - (b) aiuti al funzionamento.
5. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:
 - (a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della loro capacità;
 - (b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
 - (c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
 - (d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei), e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
 - (e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.
6. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche - comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe - che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;
 - (b) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività;
 - (c) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
 - (d) i costi dei servizi di consulenza e di supporto forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.
7. L'intensità massima di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili. Per la pubblicazione di musica e libri, comprese le traduzioni, l'intensità massima di aiuto non supera il 70% dei costi ammissibili. Le entrate nette sono dedotte dai costi ammissibili, ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive

1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono destinati ad un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.
3. Gli aiuti possono assumere la forma di:
 - (a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
 - (b) aiuti alla pre-produzione;
 - (c) aiuti alla distribuzione.
4. Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente regolamento.
5. Se gli Stati membri rendono gli aiuti soggetti a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:
 - (a) imporre che fino al 160% dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o
 - (b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.

In entrambi i casi, se uno Stato membro impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello non supera il 50% del bilancio totale di produzione. Inoltre, il massimo delle spese soggette a obblighi a livello territoriale non supera in alcun caso l'80% del bilancio totale di produzione.
6. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.
7. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
 - (b) per gli aiuti alla pre-produzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
 - (c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

8. L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50% dei costi ammissibili.
9. L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:
 - (a) al 60% dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
 - (b) al 100% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco dell'OCSE/DAC.
10. L'intensità di aiuto per la pre-produzione non supera il 100% dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della pre-produzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.

SEZIONE 12 - AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE E LE INFRASTRUTTURE RICREATIVE MULTIFUNZIONALI

Articolo 49

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

1. Gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista e l'uso da parte di altri sportivi, professionisti o non, deve rappresentare almeno il 20% del tempo di utilizzo annuo dell'infrastruttura. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.
3. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per le strutture di parchi di divertimento e alberghi.
4. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche.
5. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.
6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale deve essere assegnata in maniera trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
7. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti materiali e immateriali e i costi di esercizio aggiuntivi derivanti dall'investimento nell'infrastruttura sportiva o

nell'infrastruttura ricreativa multifunzionale nel periodo di riferimento, che corrisponde al periodo di ammortamento.

8. L'importo dell'aiuto non supera il [75]% del totale dei costi ammissibili. Le entrate nette sono dedotte dai costi ammissibili, ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 50 **Abrogazione**

1. Il regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 51 **Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo [9].
2. Gli aiuti concessi prima dell'1.7.2014 in virtù di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del [regolamento di applicazione (CE) n. 994/98] precedentemente in vigore sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. I regimi di aiuti a favore del capitale di rischio per le PMI istituiti prima del 1° luglio 2014 e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008, continuano a beneficiare dell'esenzione e restano compatibili con il mercato interno fino alla scadenza dell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.
3. Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del [regolamento di applicazione (CE) n. 994/98] precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.
4. Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale. L'esenzione dei regimi di aiuti a finalità regionale scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale approvate. L'esenzione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), scade alla fine della durata prevista nell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, prima della fine del periodo di validità del presente regolamento e tutte le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

5. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dell'[articolo 9, lettera c)] entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 52

Il presente regolamento entra in vigore il *[ventesimo]* giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.12.2013

*Per la Commissione
Il presidente*